

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 22 settembre 2015 n. 18642

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

«L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il Fallimento della Alfa s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 88/7/11 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento, e la relativa cartella di pagamento, emessi per il recupero dell'indebita detrazione dell'IVA per l'anno 2001. Gli atti impugnati traevano origine dalla contestazione alla società di aver beneficiato di fatture connesse ad operazioni soggettivamente inesistenti, nel più ampio contesto di una c.d. "frode carosello".

Il ricorso dell'Ufficio si articola in due motivi.

Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, DPR. 633/72, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., in cui il giudice territoriale sarebbe incorso trascurando il principio, che da dette norme deriverebbe, che, qualora sia accertata l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti, il giudice tributario deve accertare che il contribuente che abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA non conoscesse detta frode né avrebbe potuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Il secondo motivo concerne l'omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. In particolare, la Commissione Regionale avrebbe erroneamente limitato la propria indagine all'esistenza o meno della prova della partecipazione o, alternativamente, della conoscenza del meccanismo fraudolento da parte della società contribuente, trascurando di accertare se tale meccanismo potesse essere conosciuto dal contribuente secondo l'ordinaria diligenza. Il contribuente non si è costituito in questa sede.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte si è di recente soffermata specificamente sul riparto dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente in ordine al coinvolgimento dell'acquirente nelle frodi "carosello" poste in essere dal fornitore, enunciando, nella sentenza 10414/11, i seguenti principi: "nel caso, come il presente, di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'Ufficio, nel senso che questi deve provare

- 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili;
- 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova "certa" ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi che possono coincidere con quelli sub) 1 -tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell'esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.



Giurisprudenza ///



Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l'onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l'onere della prova contraria." L'onere di provare la connivenza del cessionario nella frode del cedente grava dunque sull'Amministrazione; quest'ultima può fornire tale prova anche mediante presunzioni semplici, le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti alla natura di "cartiera" del cedente.

La sentenza gravata non si è discostata dai suddetti principi, perché ha annullato l'avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento non sulla base di un'affermazione di diritto secondo la quale all'Amministrazione sarebbe preclusa la possibilità di provare per presunzioni la connivenza dell'acquirente nella frode del cessionario, bensì sulla base di un giudizio di fatto secondo il quale, nella specie, l'Amministrazione non avrebbe assolto, nemmeno per presunzioni, all'onere probatorio sulla stessa gravante (vedi pag. 4 della sentenza: "Il quadro accusatorio illustrato in generale per le frodi carosello nell'acquisto delle autovetture dall'estero non può essere attribuito "tout court" alla Alfa in mancanza di presunzioni gravi precise e concordanti, che considerate nel loro insieme, e non singolarmente, possano portare a supporre ragionevolmente partecipazione consapevole frode una alla Anche il secondo motivo va disatteso. L'assunto della difesa erariale secondo cui la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di accertare se il contribuente fosse in condizioni di percepire, secondo la diligenza esigibile dal normale operatore economico del settore "eiusdem generis ac professionis" è infondato. Non è vero, infatti, che il giudice di merito abbia trascurato la questione della percepibilità, da parte del contribuente e secondo canoni di ordinaria diligenza, della natura di mera "cartiera" delle società importatrici; tale questione viene invece esaminata nella pagina 4 della sentenza gravata e risulta risolta in senso favorevole al contribuente sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- a) la Alfa "ha dimostrato con perizia di parte che gli acquisti delle autovetture dalle società intermediaria venivano a prezzi in linea con quelli di mercato"; b) "l'assunto che le società intermediarie fossero società cartiere, perché mancanti di strutture idonee organizzative, viene contraddetto dagli stessi verificatori allorché attestano la presenza di strutture organizzative per alcune delle società ritenute cartiere, la loro regolare condotta fiscale con regolare versamento dell'Iva, il che avvalora corretta operatività l'affidamento della Alfa sulla delle ditte c) è rimasto "privo di riscontro documentale l'assunto che i pagamenti all'estero effettuati dell'ossesso contro committente". venivano con denaro il A fronte di tale apparato motivazionale, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, la ricorrente non enuclea fatti specifici trascurati nella sentenza gravata ed il cui apprezzamento avrebbe con certezza orientato diversamente la formazione del convincimento del giudice di merito, ma si limita a trascrivere nel ricorso per cassazione il proprio atto di appello; il tal modo il mezzo di ricorso non sottopone alla Corte vizi logici o lacune della motivazione censurata, ma sollecita la Corte ad una rivalutazione del merito della controversia che notoriamente esula dai suoi compiti istituzionali. Per tali ragioni, si propone al Collegio il rigetto del ricorso.»
- Che né il Fallimento Alfa spa né Equitalia Nord si sono costituiti;
- che la relazione è stata notificata alla ricorrente;



Giurisprudenza



- che non sono state depositate memorie;
- che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
- che quindi il ricorso va in definitiva rigettato;
- che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non essendosi gli intimati costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

